

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

ai sensi dell'articolo 1, comma 265, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 302 del 30 dicembre 2015.

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o Stato
estero di nascita

Codice Fiscale

Tipo
Documento

N. Documento

Rilasciato da

il

Luogo di residenza

Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico

CAP

Telefono

Email

Dati azienda / P.A.

dipendente fino al della seguente azienda / P.A.

Denominazione

Con sede in

CHIEDE

ai sensi del citato articolo 1, comma 265, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

contrassegnare il solo riquadro che interessa

lettera c), comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011

lettera d), comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

lettera e), comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011

Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, di quelli concernenti:

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

ovvero

lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

*(per i lavoratori di cui alla **lettera c)**, comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);*

il provvedimento di congedo (limitatamente ai lavoratori per assistere figli con disabilità grave) previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente DTL

*(per i lavoratori di cui alla **lettera d)**, comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);*

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

ovvero

la mancata rioccupazione a tempo indeterminato

*(per i lavoratori di cui alla **lettera e)**, comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);*

2) Copia:

dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

ovvero

della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

(per i lavoratori di cui alla **lettera c**), comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

3) Copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011

(per i lavoratori di cui alla **lettera e**), comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

4) Copia del documento di identità in corso di validità

(per i lavoratori di cui alle **lettere c), d), e**), comma 265, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 265, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nei successivi commi 267, 268 e 270 della legge medesima, nonché in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ⁽¹⁾

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma

Nota ⁽¹⁾ I commi 267, 268 e 270 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 espressamente recitano:

267. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 265, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

268 Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 263 a 270 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 265 a 267.

270. I benefici di cui ai commi da 265 a 267 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 263, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a : 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.